

CAPITOLATO GENERALE SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1

NORME COMUNI AI CAPITOLATI DEL LOTTO 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata dichiarazione però non può essere invocata dalla Società Assicuratrice come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E VALIDITA' DELLE COPERTURE -

I contratti avranno decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2014 alle ore 24 del 31.12.2017 senza tacita proroga. Resta tuttavia facoltà delle parti rescindere i contratti oggetto del lotto aggiudicato con preavviso di 120 giorni ad ogni scadenza annua. La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i contratti.

La Società, su richiesta del Contraente da effettuarsi entro 60 giorni dalla naturale scadenza del 31.12.2017 e laddove la stessa non abbia inviato disdetta nei termini sopra indicati, si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di ulteriori mesi sei oltre la scadenza contrattuale, calcolando i relativi ratei.

PAGAMENTO DEL PREMIO -

Il premio è frazionato in rate annuali.

Il pagamento dei premi assicurativi, avverrà a presentazione delle polizze/quietanze relative, entro 30 giorni dall'avvenuta consegna dei documenti definitivi, ferma la copertura assicurativa che si intenderà vigente dalle ore 24.00 del 31.12.2014.

Il periodo di mora previsto dall'art 1901 del c. c. è elevato a giorni 30.

Per i contratti ad elementi variabili di calcolo del premio, il pagamento delle regolazioni premio avverrà entro 30 giorni dalla consegna della appendice di RP con eventuale ulteriore proroga di 15 giorni.

I premi verranno pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente, anche agli effetti dell'art. 1901 C.C.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE -

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO -

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO -

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

VARIAZIONE DEL RISCHIO BUONA FEDE -

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO -

Salvo quanto previsto e precisato nei capitolati specifici, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker entro quindici giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

La Compagnia rinuncia alla facoltà di disdetta per sinistro.

VALIDITA' DELLE NORME -

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Per quanto non espressamente derogato dalle norme comuni e dai capitolati specifici, si intendono operanti le norme previste dalle ultime edizioni dei testi ANIA dei rispettivi rami assicurativi.

COMUNICAZIONI -

Le comunicazioni della/alla Società possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax , o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

GESTIONE DEL SERVIZIO. TRASPARENZA E QUALITA'. OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO. -

La Compagnia si impegna a svolgere il proprio operato con la massima trasparenza e professionalità.

La Società è tenuta a fornire all'Assicurato, tramite il Broker incaricato un *report* con cadenza semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità; in particolare dovranno essere trasmesse le statistiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito con particolare riferimento alle motivazioni di reiezione e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio della corretta valutazione del rischio.

CLAUSOLA BROKER -

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. 209/05, la gestione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione alla Assiteca S.p.A., Filiale di Genova, Piazza Borgo Pila Torre B, Il piano – 16121 Genova.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Cliente, si da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker s'intenderà fatta come alla Società Assicuratrice, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Assicuratrice in nome e per conto dell'Assicurato,

s'intenderà fatta dall'assicurato stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Cliente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

La Società Delegataria e le eventuali Coassicuratrici si obbligano a rapportarsi in conformità al D.Lgs. 209/05 ed alla conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo ai brokers, quantificato nel 12% dei premi imponibili.

ONERI FISCALI -

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie Foro competente sarà quello di Alessandria.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -

Per quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.